DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING

Art. 10

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai predetti oneri e' versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 e' riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping
Estremi	Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-tutela-sanitaria-delle-attivita-sportive-e-della/art-10-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it